

773 /2016

Tribunale di Napoli

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Napoli

VERBALE DI UDIENZA DEL 3.12.2019

E' presente per la procedente l'avv. _____ la quale chiede disporsi la vendita del compendio pignorato riportandosi alle deduzioni depositate in atti.

Sino alle ore 12,30 nessun altro è presente.

Il GE, quanto alla questione circa la riconducibilità della rinuncia abdicativa al disposto di cui all'art. 2929 bis c.c.

OSSERVA

Ritiene questo Giudice che il disposto di cui all'art. 2929 bis c.c., costituendo una cd. revocatoria semplificata, sicuramente miri a tutelare i creditori dagli atti i cui effetti siano quelli di sottrarre al patrimonio del debitore - senza una controprestazione - beni costituenti la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.

Orbene, non pare dubitale che la rinuncia abdicativa in favore dello Stato, anche se (a differenza delle donazioni) non necessitante di accettazione, abbia come effetto immediato e diretto la *deminutio* (a titolo gratuito) del patrimonio del debitore aggredibile *in executivis* dal creditore.

Le ragioni esposte dal Demanio e dal debitore circa la natura dell'acquisto (a titolo originario) e la non necessità di accettazione da parte dello Stato, non implicano, a parere di chi9 scrive, l'erosione di quello che invece è l'effetto principale (nella prospettiva del creditore pregiudicato) e che il legislatore ha voluto affrontare proprio introducendo la norma di cui all'art. 2929 bis c.c., ovvero la fuoriuscita a titolo gratuito di un bene dal patrimonio del debitore, in modo da limitare (se non annullare del tutto) la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.



Per vero, la disposizione in parola, anche ove applicata alle liberalità pure non è sanzionatoria delle condotte del terzo beneficiario (accettante), rimanendo irrilevante, nella prospettiva del legislatore, lo stato soggettivo dello stesso.

Esattamente come avviene nell'ipotesi di revocatoria ordinaria per atti a titolo gratuito successivi al sorgere del credito: rispetto a tali atti è irrilevante lo stato di buona o mala fede del terzo. E ciò per l'ovvia considerazione che l'accrescimento del patrimonio del beneficiario a titolo gratuito in epoca successiva al sorgere del credito è recessivo rispetto al diritto del creditore di non vedere limitata o azzerata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. sulla quale poteva fare affidamento al momento del sorgere del credito.

Lo stesso meccanismo muove il disposto di cui all'art. 2929 bis c.c.

Nel caso di specie, è documentale la circostanza che la detta rinuncia (peraltro espressamente a favore dello stato (vedi atto notarile) sia stata posta in essere a titolo gratuito ed in epoca successiva al sorgere del credito.

Con riferimento a tale ultimo elemento, pur non essendo stata mossa contestazione da parte di nessuno, pare opportuno segnalare che il titolo posto a fondamento della presente esecuzione reca condanna in favore del precedente e contro il - a seguito di una complessa vicenda giudiziaria originata dalla successione di - deceduto nel 1980 - quale restituzione alla coerede (odierna precedente) di importi in luogo del conferimento in natura nell'asse ereditario di quote societarie non più esistenti in natura (cfr. sentenza pag. 75 e 76), con la conseguenza che deve certamente ritenersi che il credito (poi giudizialmente accertato) è sorto con l'apertura della successione del *de cuius*.

Tanto precisato, con riferimento al prosieguo della procedura dispone con separato decreto.



Il GE

Fiammetta Lo Bianco

